



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 19 DEL 17-05-2016

OGGETTO: CONCESSIONE DI SPAZI ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PER LA GESTIONE IN COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO TURISTICO DI BASE E DELLA GUARDIANIA DEL CENTRO CIVICO

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di Maggio, alle ore 13:00, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la L.R. Lomb. n. 27/2015;

Vista la L.g. 266/91;

Vista la delibera Anac 26/2014;

Richiamato il Decreto di D.P.R. del 5 Aprile 2016, in atto dell'intestato Ente al prot. n 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Porlezza;

Vista la legge regionale sul turismo che, all'art. 7, disciplinando le competenze dei Comuni, sancisce che questi esercitano le funzioni relative alla valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro-loco, dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio;

Rilevato che ai sensi della citata disposizione, le finalità della legge possono essere realizzate anche con la *“promozione e la valorizzazione del partenariato pubblico-privato”* ovvero attraverso *“accordi e convenzioni”* stipulati anche con *“le associazioni pro loco, quali enti, organizzati in modo volontario senza fini di lucro, che hanno come scopo la valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano”*;

Esaminata la deliberazione ANAC del 26/9/2014 nr 26, ai sensi della quale la previsione regionale di avvalersi delle Pro Loco per l'erogazione del servizio di informazioni ed accoglienza turistica da parte del Comune: *“può ritenersi non in contrasto con i principi di diritto comunitario che presiedono all'affidamento dei servizi pubblici locali”* ... *“nel limite in cui la gestione di detto servizio, così come organizzata nella singola fattispecie, non abbia rilevanza economica e non rappresenti, dunque, un'attività contendibile sul mercato”*;

Rilevato che: *“alla luce di quanto sopra, l'affidamento di servizi (o della gestione di servizi) ad una associazione di volontariato potrebbe avvenire in deroga alla procedure di evidenza pubblica solo ove venisse appurata la natura non onerosa della convenzione”* in quanto, in tal caso, non si sarebbe in presenza *“di un appalto pubblico di servizi”* e si potrebbe, quindi, *“legittimamente procedere all'affidamento diretto del servizio”*;

Rilevato, altresì, che, sempre secondo la predetta deliberazione ANAC, ha natura *“di contratto pubblico a titolo oneroso – e quindi, da affidarsi tramite procedura ad evidenza pubblica- la convenzione che contempla, a fronte delle presentazioni rese dall'Associazione, non solo rimborsi delle spese, ma anche ulteriori rimborsi, in maniera tale da configurare una contropartita del servizio reso”*; in altre parole, *“non ci si può trovare di fronte ad un mero rimborso spese bensì ad un vero e proprio contratto a titolo oneroso, laddove il calcolo degli importi da erogare sia fondato su una metodologia preventiva e forfettaria, che, dunque, superi il semplice rimborso delle spese sostenute”* (Avcp 35/2011);

Premesso che nel Comune di Porlezza sono presenti due strutture di proprietà comunale l'una destinata a offrire un punto di informazioni e l'altra adibita a Centro Civico, nella quale trovano spazio la biblioteca comunale, sale per le varie Associazioni di volontariato del territorio ed alcuni locali destinati all'attuazione dell'art.18 della Costituzione (libertà di riunione);

Premesso che l'intestato Ente è classificato come comune ad economia prevalentemente turistica di talché ha istituito l'imposta di soggiorno;

Ritenuto che è necessario garantire, anche in prossimità dell'imminente stagione estiva, un punto informazioni per l'espletamento dei servizi turistici di base come definito dal predetto art. 7;

Rilevato che la locale associazione Pro-loco ha inoltrato richiesta di utilizzo di alcuni locali nel Centro Civico Comunale da destinare a propria sede oltre che ad aver manifestato la disponibilità di gestire il punto informazioni;

Esaminato l'allegato schema di convenzione in cui è pacificamente esclusa ogni ipotesi di onerosità del rapporto contrattuale poiché:

-in relazione al punto informazioni, ove verrà erogato il servizio turistico di base, è previsto il solo rimborso delle spese sostenute dalla Pro Loco in maniera, peraltro, parziale e non totale;

-in relazione alla concessione alla pro-loco della sede presso il Centro Civico, il servizio di guardiania, come disciplinato dalla predetta convenzione, risulta erogato dalla predetta associazione a titolo del tutto gratuito ed, anzi, con una compartecipazione della pro-loco medesima delle spese sostenute dal comune per le utenze dei locali, di cui in parola;

Rilevato, dunque, che il servizio turistico di base è un'attività priva di rilevanza economica e non contendibile sul mercato;

Rilevato, altresì che, il servizio di guardiania del Centro Civico comunale viene espletato a titolo volontaristico e gratuito, di talché la concessione della sede alla pro-loco nel medesimo stabile è funzionale alla predetta attività di volontariato;

Visto, in ogni caso, il Vigente "Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici" approvato con Deliberazioni Consiliari nr 195/90 e 6/91;

Viste le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 18/2006/PAR, n. 75/2008/PAR, n. 1/2010/PAR e n. 121/2015/PAR;

Rilevato che gli EE.LL. nell'esercizio della propria discrezionalità possono decidere di corrispondere finanziamenti a soggetti privati nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'Ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i predetti fini;

Ritenuto, inoltre, che l'azione intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal comune costituita da un'attribuzione patrimoniale quale è la concessione in uso di parte di immobile comunale, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve in uso l'immobile;

Rilevato che la presente concessione di contributo - beneficio economico non costituisce sponsorizzazione né che l'Associazione Pro Loco di Porlezza, fornisce alcun servizio a favore dell'Amministrazione, di talché non si integrano gli specifici divieti di contribuzione di cui all'art. 6, co. 9 del D.L. 78/2010 e dall'art. 4, co. 6 del D.L. 95/2012 conv. in Lg. 135/2012;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Esaminato il testo della convenzione allegata e ritenuto che lo stesso sia confacente all'interesse dell'intestato Ente, precisando che il termine iniziale della convenzione debba coincidere con l'eseguibilità del presente provvedimento;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Assunti i poteri della Giunta Comunale;

DELIBERA

- di richiamare la parte narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare l'allegato schema di disciplinare di convenzione per la gestione in collaborazione del servizio turistico di base e del servizio di guardiania del Centro Civico comunale;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della deliberazione Anac citata in premessa, deve essere esclusa l'onerosità del rapporto poiché, relativamente all'ufficio turistico, è previsto il rimborso parziale delle spese sostenute dalla Pro Loco mentre il servizio di guardiania del Centro Civico è svolto a titolo gratuito con una compartecipazione della Pro Loco alle spese sostenute dal Comune per le utenze dei locali destinati a sede dell'Associazione e tale irrilevanza economica deve costituire atto di indirizzo amministrativo per i responsabili dei Servizi interessati;

- di dare atto che gli spazi concessi sono quelli identificati dalle planimetrie allegare alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Responsabile del Servizio all'uopo competente l'espletamento degli atti conseguenti, ivi compresa la stipula della predetta convenzione;

Inoltre, il Commissario Straordinario - assunti i poteri della Giunta ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 -, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90, con ulteriore votazione favorevole all'unanimità e resa nei modi di Legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO TURISTICO
DI BASE E DELLA GUARDIANIA DEL CENTRO CIVICO

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale _____

Tra i Signori:
_____, nata a _____, nella sua qualità
del Comune _____

_____, nata a _____, nella sua qualità _____

In rappresentanza, ciascuna per la propria competenza, del Comune di Porlezza, Codice Fiscale e Partita Iva 00542250139

E

Sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di
Presidente pro tempore e, in quanto tale, Legale rappresentante dell'Associazione
"Pro Loco" di Porlezza, con sede in via Ceresio, 2/A, CF _____

Premesso che _____

Tutto ciò premesso le Parti, convengono quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto il rapporto di collaborazione tra l'Ente Comune di Porlezza e l'associazione Pro-loco di Porlezza per assolvere ai seguenti compiti e funzioni:

SERVIZIO TURISTICO DI BASE:

- 1- Espletamento del servizio turistico di base con l'impiego di personale qualificato con specifica conoscenza del territorio e di almeno una lingua straniera,
- 2- Apertura dell'ufficio e organizzazione del servizio di informazione, accoglienza e assistenza turistica e divulgazione del materiale informativo;
- 3- Elaborazione e realizzazione di un programma annuale e pluriennale condiviso e per il potenziamento turistico locale;

CENTRO CIVICO COMUNALE:

- 1-servizio di guardiania;
- 2-esecuzione delle piccole manutenzioni;
- 3-pulizia delle aree.

Articolo 2 - Attività

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

il punto di informazioni, di cui al servizio turistico di base, dovrà essere aperto almeno nei seguenti orari:

tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 dal 15 maggio al 15 settembre.

In ogni caso resta inteso che l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio potrà essere rivisto periodicamente e modificato in rapporto alle esigenze dell'Amministrazione Comunale ovvero anche potenziato, in base ad un accordo tra le parti, nei periodi di maggiore affluenza turistica e in occasione di determinate manifestazioni ospitate e/o promosse dal Comune di Porlezza.

Deve essere garantita l'assistenza al turista e la distribuzione del materiale promozionale con riguardo alle manifestazioni, iniziative ed altre attività sostenute dalle Amministrazioni pubbliche a vario titolo competenti

L'Ufficio deve essere costantemente mantenuto in modo idoneo all'esercizio dei compiti cui è destinato, dotato di arredo ed attrezzature informatiche e collegamenti telematici in grado di rispondere alle esigenze del servizio, fornendo informazioni sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive del territorio.

Le spese per forniture relative all'energia elettrica, approvvigionamenti idrici, riscaldamento ed assicurazione dei locali saranno a totale carico del Comune.

All'interno del punto informazioni di cui al servizio turistico di base non deve essere esercitata attività economica contendibile sul libero mercato concorrenziale, con particolare riferimento all'attività di impresa delle agenzie di viaggio che, pertanto, è esclusa, esplicitamente vietata, non consentita all'interno del predetto Ufficio.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 e art. 54 D.Lgs. 165/2001 e del codice di comportamento del comune di Porlezza, l'associazione pro-loco di Porlezza e per suo tramite i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici.

CENTRO CIVICO COMUNALE:

Il centro ha una destinazione pubblica e, precisamente è la sede della Biblioteca Comunale e di varie Associazioni del territorio la cui finalità coincide con gli scopi istituzionali dell'Amministrazione.

Vi sono, inoltre, alcuni locali destinati all'attuazione dell'art.18 della Costituzione.

Dovrà essere garantita: l'apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia dello stabile e delle sue pertinenze per tutta la durata dell'utilizzo; l'accensione e spegnimento degli impianti (elettrico e di riscaldamento) nelle modalità stabilite dall'amministrazione; la segnalazione al Responsabile Comunale competente di ogni danno, sottrazione, abuso, o altro che riguardi la buona conservazione del bene; vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso del bene immobile e i beni mobili affidati, richiamando gli utenti al rispetto delle relative disposizioni; interventi di piccola manutenzione dello stabile; utilizzo e manutenzione, con la cura del buon padre di famiglia, dei locali posti al piano terra dello stabile.

Articolo 3 - Locali e attrezzature

Il Comune di Porlezza per l'esercizio dei compiti e delle funzioni sopra specificate, concede all'Associazione Pro Loco i seguenti locali:

- quale sede del punto di informazioni di cui al servizio turistico di base, lo spazio appositamente destinato all'interno del chiosco sito in Lungolago Matteotti;

-quale sede dell'Associazione i locali posti al piano terra dell'immobile sito in Porlezza – Via Garibaldi 81, i due piccoli fabbricati posti nell'area limitrofa al Centro Civico, come da planimetria allegata.

Articolo 4 – RIMBORSI SPESE

SERVIZIO TURISTICO DI BASE:

In considerazione della natura non onerosa del servizio, il Comune di Porlezza riconosce alla Pro Loco per il funzionamento dell'Ufficio unicamente un rimborso delle spese di gestione, relativamente a:

a)spese per il personale preposto al punto di informazioni di cui al servizio turistico di base, al lordo degli accessori di legge;

L'importo sarà erogato sulla base di idonea documentazione contabile. Per consentire lo svolgimento del servizio nei mesi di maggio e giugno, il pagamento avverrà dietro relazione delle attività svolte, delle spese rientranti nel precedente punto a) e successiva presentazione dei giustificativi contabili.

attività svolte, delle spese rientranti nel precedente punto a) e successiva presentazione dei giustificativi contabili.

Ogni altra spesa è a carico dell'associazione pro-loco di Porlezza.

CENTRO CIVICO COMUNALE:

Il servizio di guardiania è prestato a titolo gratuito dall'associazione.

Relativamente alla concessione della sede l'Associazione corrisponderà al comune la somma annua di € 500,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alle utenze.

Articolo 5 - Obblighi del Concessionario

SERVIZIO TURISTICO DI BASE:

La Pro Loco è tenuta a:

- assicurare la puntuale e completa realizzazione dell'attività oggetto della Convenzione entro i termini previsti;
- trasmettere al Comune alla conclusione della stagione turistica una relazione sull'attività svolta e sui servizi maggiormente richiesti dall'utenza.

CENTRO CIVICO COMUNALE:

La Pro Loco è tenuta, a titolo indicativo e non esaustivo a:

- conservare le chiavi e consegnarle agli aventi titolo e ritirarle dopo l'uso dei locali;
- controllare l'accesso allo stabile;
- pulire i servizi igienici del piano terra;
- controllare la pulizia delle altre parti ove a carico di terzi;
- curare le piccole attività manutentive dello stabile;
- attività di manutenzione ordinaria degli spazi destinati a sede;
- gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. L'Associazione previa autorizzazione del Comune, può effettuare tali interventi qualora il mancato tempestivo intervento possa pregiudicare lo svolgimento dell'attività dell'Associazione medesima.

Articolo 6 - Durata

La presente Convenzione ha durata di anni due dalla data di eseguibilità della delibera di approvazione.

Articolo 7 - Attività di verifica

In qualsiasi momento possono essere disposti da parte dell'Amministrazione Comunale verifiche e controlli per riscontrare il rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione.

Articolo 8 - Clausola risolutiva

Nel caso di palesi e ripetute inadempienze alle clausole di cui alla presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale, previa formale contestazione delle stesse alla Pro Loco, potrà procedere alla risoluzione del presente accordo.

Articolo 9 - Responsabilità

Il Comune è sollevato da ogni eventuale responsabilità amministrativa e civile verso terzi derivante dall'adempimento delle funzioni e dei compiti oggetto della presente Convenzione quali formalmente delegate alla Pro Loco ed alla stessa riconducibili.

Articolo 10 - Materiali ed attrezzature

In caso di mancato rinnovo della presente Convenzione ovvero di cessazione o scioglimento dell'Associazione Pro Loco, gli arredi e le attrezzature, i beni materiali e immateriali acquistati dalla Pro Loco in adempimento ed esecuzione della presente Convenzione e successivamente alla stipula della stessa con i contributi pubblici a tal fine appositamente concessi ed erogati all'Associazione, saranno acquisiti a patrimonio dell'Amministrazione Comunale di Porlezza.

Articolo 11 -Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dal Comune alla Pro Loco, per le finalità istituzionali connesse all'adempimento della presente Convenzione , devono essere trattati nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e dei relativi regolamenti attuativi.

La Pro Loco è responsabile del trattamento dei dati personali comunicati dal Comune. In caso di raccolta di dati personali presso l'interessato da parte della Pro Loco destinati ad essere successivamente trasmessi al Comune, nell'informativa di cui all'art. 13 del Codice, dovrà essere indicato il Comune quale soggetto cui possono essere comunicati i dati medesimi.

Articolo 12 - Foro competente

Si elegge il Foro di Como competente per eventuali controversie di natura civilistica derivanti dal presente atto e non risolvibili in sede di composizione stragiudiziale o in via amministrativa.

È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 13- Rinvio

Per quanto non contemplato nella presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - 2° comma del D.Lgs n. 131 del 26.04.1986, con spese a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to avv. Gianpietro Natalino

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino